



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI
DI DATA 6/2/2025**

OGGETTO

**Art. 175, commi 1, 2 , 3, 4 e 9- bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. –
Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e Documento Unico
di Programmazione 2025 - 2027 – 1^ Variazione**

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie.

Assiste il Segretario Generale dott. Michele Carboni.

Il dott. Giorgio Butterini assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio dei Sindaci a deliberare sull'oggetto su indicato.

OGGETTO Art. 175, commi 1, 2, 3, 4 e 9-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. – Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 – 1^ Variazione

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Dato atto che, il comma 2 del medesimo articolo, prevede anche che *“se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo”*.

Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che *“1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente”*.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 06.09.2022 è stata ratificata l'elezione a Presidente della Comunità delle Giudicarie del dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 06.09.2022 è stata ratificata la costituzione del Consiglio sei Sindaci;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 13 della Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, prevede che, fino all'adeguamento dello statuto della Comunità alle disposizioni di questa legge, il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni già attribuite dallo statuto al Consiglio di Comunità, ancorché cessato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020.

VISTO la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 20 di data 20 novembre 2024 ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 della Comunità delle Giudicarie”*.

VISTO che il Consiglio dei Sindaci con delibera n. 21 di data 20 novembre 2024, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 della Comunità delle Giudicarie.

VISTO il Decreto del Presidente n. 120 di data 30 dicembre 2024 ad oggetto: *“Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027- Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2025 - 2027”*.

VISTO il Decreto del Presidente n. 06 di data 21 gennaio 2025 ad oggetto *“ Approvazione preconsuntivo della gestione 2023 – redatto secondo l'art. 42 Titolo I comma 8 e 9 e art. 187 Titolo IV comma 3-quater del D.LGS.118/2011”*.

Considerato che il Rendiconto 2023 della Comunità delle Giudicarie è stato approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 08 dd. 29.04.2024, immediatamente eseguibile.

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consiliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie”*;

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2019, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Preso atto che si rende necessario procedere ad alcune variazioni di spese e di entrate previste nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Rilevato altresì che la presente variazione al bilancio di previsione finanziario non modifica la Programmazione triennale dei lavori pubblici;

Dato atto che il D.L. 09.06.2021 n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all'art. 6 (“Piano integrato di attività e organizzazione”) che le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, adottino un “Piano integrato di attività e di organizzazione” (PIAO) per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1). Nella sezione Organizzazione e capitale umano del PIAO è ora confluito il piano triennale dei fabbisogni del personale. Per il principio di coordinamento degli strumenti di programmazione, tale piano è anche riportato nel DUP.

Considerato quindi che si rende necessario apportare le modifiche anche al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e al relativo PEG per le variazioni corrispondenti;

Visto come le variazioni sono riportate nell'allegato prospetto A) costituente elemento integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con la presenta proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanzia pubblica – pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2019);

Valutato il carattere di urgenza rivestito dall'accertamento delle maggiori entrate in funzione della applicazione dei conseguenti stanziamenti ai capitoli di spesa interessati e ritenuto pertanto assumere il presente provvedimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 175 del D.LGS 267/2000;

Visti:

–il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2019, n. 2;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2019) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire esercizio 2019;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto della Comunità;
- il Regolamento di contabilità vigente;

Viste le diverse necessità di formulare le opportune variazioni in assestamento così come risultanti dall'allegato prospetto A):

Accertato come a seguito delle variazioni e storni così distinti:

competenza	2026	2027
Applicazione avanzo	0,00	0,00
FPV parte corrente	0,00	0,00
maggiori entrate	40.000,00	0,00
minori spese	499.304,00	0,00
totale variazioni in aumento	539.304,00	0,00
Minore Avanzo applicato	0,00	0,00
minori entrate	20.000,00	0,00
maggiori spese	519.304,00	0,00
totale variazioni diminuzione	539.304,00	0,00

al bilancio di competenza viene assicurato il suo originario pareggio tra l'entrata e la spesa che si riassume alla data odierna nelle seguenti risultanze:

	2025	2026	2027
entrate di competenza	54.908.529,62	33.209.587,00	33.025.337,00
uscite di competenza	54.908.529,62	33.209.587,00	33.025.337,00

Accertata la legittimità del provvedimento;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria di data 30.01.2025 pervenuto al prot. n. 1128- in data 31.01.2025.

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 13 della Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, prevede che, fino all'adeguamento dello statuto della Comunità alle disposizioni di questa legge, il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni già attribuite dallo statuto al Consiglio di Comunità, ancorché cessato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020.

Verificato che, in attesa della ridefinizione di un proprio regolamento interno per il funzionamento, maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di questo nuovo Organo, è opportuno applicare temporaneamente il regolamento interno del Consiglio della Comunità, approvato con deliberazione n. 10 del 17 settembre 2015.

Vista la L.P. 16 luglio 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dell'atto, ai sensi dell'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 3.05.2019, n. 2;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno ed al pagamento delle spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di all'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2019, n. 2;

Visto lo Statuto della Comunità delle Giudicarie, per quanto applicabile;

Con votazione espressa come indicato nell'allegato parte integrante di questo atto, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori designati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2026, al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, come descritto in premessa narrativa e come riportato nell'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che a seguito di quanto approvato al punto 1) del presente deliberato al bilancio per l'esercizio finanziario 2025 rimane garantito nel suo originario pareggio secondo le seguenti risultanze:

	2025	2026	2027
entrate di competenza	54.908.529,62	33.209.587,00	33.025.337,00
uscite di competenza	54.908.529,62	33.209.587,00	33.025.337,00

3. Di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 1) rispettano tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'allegato B) "Equilibri di bilancio" entrambi di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. nei quali si richiama la presente, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2019, n. 2;
5. Di dare atto che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Consiglio dei Sindaci della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

---000*000---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

dott. Michele Carboni
f.to digitalmente